



TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: Trasmissione provvedimenti organizzativi integrativi in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 conseguenti all'entrata in vigore del D.L. 18/2020.

Prot. n. 2054/2020U

Catania, 23 MAR. 2020

Al Sig. Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Catania

Si trasmette ulteriore provvedimento emesso da questa Presidenza in data odierna, relativo all'oggetto.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Francesco Mannino



TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale

Visto l'art. 83 del d.l. n.18/2020;

all'esito delle interlocuzioni svoltesi con i Presidenti di Sezione e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nonché con il Presidente della Camera Penale di Catania;

considerato che l'art. 83, c. 5° prevede *“Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).”*

ritenuto, al fine di limitare i contatti sociali e ridurre gli spostamenti e le presenze negli uffici, di dover confermare le misure organizzative di regolamentazione dei turni di presidio nelle cancellerie e degli ingressi nei locali di queste ultime nonché della gestione delle udienze civili e penali già impartite con i provvedimenti in data 9, 10, 12 e 17 marzo 2020 e con protocollo dei presidenti delle sezioni penali approvato da questo Presidente in data 11 marzo 2020, che in questa sede si richiamano;

considerato che, in attesa del perfezionamento di protocolli tra il Tribunale di Catania e l'Ordine degli Avvocati di Catania, al fine della gestione delle udienze civili e penali, anche in forma camerale e telematica, appare necessario impartire le seguenti ulteriori specifiche disposizioni ad integrazione o, ove incompatibili, a modifica delle precedenti impartite:

- tutte le udienze dei procedimenti civili e penali, ad eccezione di quelle ritenute urgenti di cui all'art. 83, c. 3° sono rinviate d'ufficio, a data successiva alla fine del periodo emergenziale, come stabilito per decreto legge, con delega ai presidenti di ciascuna sezione, civile o penale, attese le peculiarità dei riti, in ordine alla individuazione delle modalità di rifissazione dei procedimenti non trattati e rinviati di ufficio, ai sensi dell'art. 83, c. 1°;
- tutte le udienze per i procedimenti ricompresi nei casi urgenti, saranno celebrate con le modalità di cui all'art. 83, c. 7°, lett. e);

Settore civile

Avuto riguardo alla diversità delle materie trattate da ciascuna delle sezioni civili ed alla pluralità di riti processuali applicati dalle stesse, che rende opportuna una diversificazione dei moduli organizzativi per ciascuna sezione secondo le modalità più confacenti alla materia trattata, delega ai presidenti delle singole sezione civili

- per i procedimenti eccettuati di cui all'art. 83, c. 3° l'adozione delle misure di cui al comma 7, lettere d), f) e h), al fine di consentire l'immediata attuazione delle su richiamate misure organizzative;
- l'individuazione – d'intesa con i giudici - delle modalità di trattazione dei procedimenti, anche nelle forme di cui all'art. 83, c. 7°, lett. f) e h);

Le linee guida relative a ciascuna sezione, preferibilmente in un unico documento sottoscritto dai presidenti delle sezioni civili, dovranno essere trasmesse a questo Presidente per le valutazioni di competenza, per la loro approvazione, per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e per la massima diffusione delle stesse attraverso i canali istituzionali.

Settore penale

Per le comunicazioni e notificazioni vanno applicate le modalità di effettuazione di cui all'art. 83, commi 13 e 14 del d.l. n.18/2020.

Le eventuali espresse richieste di trattazione dei procedimenti penali di cui all'art. 83, terzo comma, lett. b) del d.l. n.18/2020, dovranno pervenire da parte dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori **almeno tre giorni prima dell'udienza** e potrà essere formulata, anche per conto del suo assistito, dal difensore che dovrà rappresentare, ove possibile, anche la volontà dello stesso.

In caso di processo con pluralità di parti, la richiesta di trattazione formulata soltanto da alcuni dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori, salva diversa valutazione dei giudicanti, non determinerà la trattazione del processo.

La partecipazione a qualsiasi udienza, anche di convalida, delle persone arrestate, fermate, detenute, internate o in stato di custodia cautelare, è assicurata, ove possibile, con le modalità indicate dall'art. 83, comma 12, del d.l. n.18/2020;

tutto ciò premesso e richiamato

DISPONE

in conformità a quanto esposto in premessa.

Riserva, ove opportune, ulteriori indicazioni organizzative e, comunque, ogni ulteriore provvedimento ai sensi dell'art.83, sesto comma, del d.l. n.18/2020.

Catania, 23 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Francesco Mannino

